

SENT. N. 849/2011 CORTE DEI CONTI

III^a SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

SENTENZA

sul giudizio d'appello iscritto al n. 38146 del Registro di segreteria, proposto da:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx è elettivamente domiciliato in forza di procura in calce all'atto d'appello, appellante

contro

Procuratore generale presso la Corte di conti, in Roma

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in persona del Rettore, elettivamente domiciliata presso x

e avverso la sentenza/ ordinanza n. 477/2010 del 15 febbraio 2010, depositata il 3 marzo 2010, della Sezione giurisdizionale per il Lazio di questa Corte.

Visti la sentenza impugnata, l'atto d'appello, le memorie di costituzione e gli appelli incidentali, e gli atti tutti di causa.

niente) Università Cattolica del sacro Cuore.

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza impugnata, il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx è stato condannato a risarcire all'Università Cattolica del sacro Cuore, Policlinico "Gemelli", la somma di euro 52.408,26, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo; oltre € 545,10 per spese del giudizio.

La somma corrisponde al danno, azionato dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, prodotto dall'xxxxxxxxxxxxxxxxxx all'Università xxxxxxxxx, per non avere versato la percentuale prevista nel regime c.d. intramurale dell'esercizio della professione medica, in relazione ad attività svolta dallo stesso

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsenza la prescritta autorizzazione, presso una struttura terza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

L'xxxxxxxxxxxxxxi è dipendente dell'università Cattolica, Policlinico "Gemelli", quale dirigente medico responsabile di struttura complessa e dal 1999 al 2008 ha prestato attività libero professionale in regime intramurale.

Indagine della Guardia di Finanza hanno accertato che lo stesso ha, come detto, svolto attività presso terzi e in proprio, tra il 2002 e il 2008, conseguendo ricavi per 524.082,65 euro, non comunicati al Policlinico. L'omissione della comunicazione costituisce violazione dell'obbligo nascente dal contratto di lavoro con il policlinico al quale l'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avrebbe dovuto comunicare, documentandole, le prestazioni sanitarie effettuate e versando parte dei ricavi che gli sarebbero, poi, stati riconosciuti dal Policlinico il quale aveva diritto a trattenere il dieci per cento degli stessi. Infatti, l'importo di condanna è pari al dieci per cento della somma ricavata e non comunicata.

La Sezione di primo grado ha ritenuto al propria giurisdizione, contestata dall'allora convenuto, odierno appellante relativamente al danno arrecato all'Università in relazione alla percentuale ad essa spettante per l'esercizio dell'attività intramurale. La stessa sentenza ha rigettato – per difetto di giurisdizione – la domanda della Procura attrice per ottenere il risarcimento all'Erario del danno in relazione alle imposte evase sui compensi di cui si tratta.

La Sezione ha – con ordinanza – sospeso il giudizio, in relazione alla domanda di risarcimento, a favore dell'università Cattolica, del danno all'immagine, perché pende procedimento davanti alla Corte costituzionale circa la legittimità costituzionale dell'art. 17 ter del **decreto legge n. 78 del 2009**, convertito, con modificazioni, dalla **legge n. 102 del 2009** e corretto con **d.l. n. 193/2009**, convertito dalla **legge n. 24/2010**, che limita la perseguibilità, davanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, del danno all'immagine della pubblica amministrazione, per fatti dei propri amministratori e dipendenti.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come rappresentato e difeso, che ripropone, in primis, il motivo della carenza di giurisdizione della Corte dei conti; il motivo è così esposto:

Polizia Giudiziaria. Con la necessità di far scattare le norme difensive di garanzia.

Si fa, quindi, riferimento al sequestro delle agende dove venivano annotate le visite presso lo studio di Narni e che costituiva il fondamento delle contestazioni contenute in citazione.

Tutta l'attività investigativa, compiuta dal Febbraio 2008, si era trasformata sotto ogni profilo anche e soprattutto in attività di Polizia Giudiziaria.

Solo con il verbale della GdF del 30 giugno 2008 l'xxxxxxxveniva posto in condizione di nominare un legale di fiducia: ma quando quindi era stato già eseguito il sequestro e anche l'inchiesta era esaurita sulla scorta del contenuto delle res sequestrate fin dal 28 febbraio 2008.

La difesa dell'xxxxxxx rileva come già nel giudizio di primo grado veniva fornita dimostrazione che le evidenze probatorie erano state acquisite contra legem anche con riferimento ad aspetti che esulano dall'ambito strettamente penalistico.

Non va sottaciuto, aggiunge l'appellante, che il giudicante mostra di aver disatteso la lettera dello stesso dettato normativo regolante la materia. Precisamente, l'art. 220 disp. att. c.p.p. e, nel contempo, l'art. 63 cpp.

All'xxxxxxx non è stato fatto l'avvertimento di cui all'art. 63 cpp e ciò ha reso le sue dichiarazioni, seppur spontanee, prive di valore probatorio.

Il richiamo all'art. 116 c.p.c. fatto in sentenza non costituisce se non un estremo (vano) tentativo di riparare alle gravi incongruenze che hanno caratterizzato l'intero impianto accusatorio.

Con un terzo motivo d'appello si eccepisce l'errata valutazione della prova in ordine alla presunta attività libero-professionale svolta senza autorizzazione. Insussistenza.

La difesa dell'appellante richiama le argomentazioni già esposte per il secondo motivo e rileva l'apoditticità della sentenza circa le dichiarazioni rese dai pazienti dell'Xxxxxxxx.

Infine, l'xxxxxxx ritiene che sussistano esigenze idonee per la concessione del provvedimento di sospensione della sentenza impugnata.

L'xxxxxxxxxx conclude perché venga annullata la sentenza in ragione dell'eccezionale carenza di giurisdizione e, in subordine, per infondatezza della domanda, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.

Si è costituita in giudizio – ad adiuvandum – l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del Rettore e difesa come in epigrafe.

In particolare la difesa dell'Università cattolica si appunta sulla giurisdizione della Corte dei conti nel caso di specie, con richiamo della giurisprudenza della Corte di cassazione circa la natura di ente pubblico non economico dell'Università, il suo assoggettamento alla giurisdizione amministrativa per quanto riguarda le controversie con il proprio personale, l'inserimento del Policlinico "Gemelli" nel sistema sanitario nazionale.

Le libere università perseguono il fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni (sul presupposto... di un titolo di studio avente valore legale).

Le università libere hanno gli stessi poteri certificativi, disciplinari e di polizia spettanti alle Università statali; i rispettivi docenti, uguali per funzioni e prerogative inerenti all'ufficio, possono essere trasferiti dalle une alle altre.

L'Università interveniente conclude per la conferma della sentenza impugnata e, per l'effetto, per la condanna dell'XXXXXXXXXXXX al risarcimento del danno subito dall'Università, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 26 settembre 2011 e, ripercorse le ragioni del fondamento della giurisdizione della Corte dei conti, chiede che l'appello sia dichiarato infondato e, quindi, respinto con conseguente conferma della sentenza impugnata in ogni sua statuizione, con condanna dell'appellante nelle spese del giudizio.

In subordine, la Procura generale, per l'ipotesi – negata – che l'appello sia ritenuto meritevole di accoglimento, chiede che venga regolato l'importo delle spese di difesa che l'Università dovrà rimborsare all'appellante.

Nell'udienza pubblica odierna, non comparso il difensore dell'appellante, l'avvocato Tramonti, in sostituzione dell'avvocato Tedeschini, per

l'interveniente, si riporta agli atti e chiede la conferma della sentenza impugnata.

Il rappresentante del Pubblico Ministero insiste nell'affermazione della natura pubblica dell'Università cattolica del Sacro Cuore e, in particolare evidenzia l'inserimento del Policlinico "Gemelli" nel sistema sanitario nazionale, con tutte le conseguenze che tale inserimento comporta. Conclude per il rigetto dell'appello.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è infondato e deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.

Intanto non può essere presa in considerazione l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, in quanto la sospensione è effetto della proposizione dell'appello (art. 1, comma 5-ter d.l. 15 n. 453/1994, convertito dalla [legge 14 gennaio 1994, n. 19](#), come introdotto dalla [legge 639/1996](#)).

Non ha pregio e deve essere respinto il primo motivo d'appello, con cui si contesta la giurisdizione della Corte dei conti.

La sentenza impugnata ha argomentato correttamente in ordine alla giurisdizione della Corte dei conti, tenendo conto che è proprio lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro cuore che afferma come essa deve essere considerata persona giuridica di diritto pubblico secondo le leggi vigenti.

Ora, l'argomento sarà anche formalistico, ma è testuale. Il problema della natura pubblica degli enti si pone quando in ordine ad essa vi sia incertezza. Nel caso di specie non può esservi alcuna incertezza, non solo per gli indici di pubblicità tra i quali, non ultimo, l'inserimento del Policlinico "Gemelli" nel Sistema sanitario nazionale e gli altri evidenziati nella sentenza impugnata, ma proprio per l'elemento formale, costituito dall'affermazione della sua natura giuridica nello statuto dell'Istituzione in parola.

Anche il secondo motivo d'appello, circa l'inutilizzabilità delle prove, è privo di pregio.

L'appellante lamenta che esse sarebbero state acquisite, nell'ambito di un procedimento penale, senza il rispetto delle garanzie dell'imputato.

Le prove sarebbero state acquisite in violazione dell'articolo 220 disp. att. c.p.p.

La Guardia di Finanza, quando ha avviato la propria attività agiva come organo di polizia amministrativa.

Ma l'appellante dimentica che il processo di responsabilità amministrativa non è un processo penale, ma un processo che è regolato da un proprio regolamento per le cui lacune l'art. 26 dello stesso regolamento rinvia alle norme del codice di rito civile e, soprattutto che lo scopo del processo di responsabilità è – a parte talune contaminazioni recentemente introdotte dal legislatore in senso sanzionatorio – un processo di risarcimento del danno subito dalle pubbliche amministrazioni, per effetto dell'azione o omissione di soggetti ad esse legate (almeno) da rapporto di servizio, caratterizzato dalla pubblicità dell'azione, dalla specialità del giudice e da altri aspetti peculiari che lo differenziano parzialmente dal processo civile, ma non possono avvicinarlo al processo penale.

Pertanto, quando la Guardia di Finanza agisce nell'interesse della Corte dei conti (e l'attività della Guardia di Finanza è espressamente prevista, per esempio, dall'articolo 16, comma 3, D.L. 13-5-1991 n. 152 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 1991, n. 203: La Corte dei Conti nell'esercizio delle sue attribuzioni può disporre, anche a mezzo della Guardia di finanza, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a destinazione vincolata), essa agisce quale polizia amministrativa.

Correttamente la sentenza impugnata ha affermato (pag. 14) che è indubitabile che nel processo di responsabilità amministrativo – contabile non operano le preclusioni previste a garanzia dell'imputato nel processo penale e il giudice contabile può certamente valutare la complessiva documentazione acquisita al fascicolo processuale con libero e prudente apprezzamento ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Anche il terzo motivo d'appello - errata valutazione delle prove in ordine alla presunta attività libero-professionale svolta senza autorizzazione. Insussistenza – è infondato.

La sentenza impugnata ha correttamente valutato le risultanze, peraltro chiare, e ha limitato la propria decisione a quanto effettivamente provato, in ordine alle visite mediche effettuate in regime intramurale senza autorizzazione e non comunicate dal Policlinico.

La Sezione territoriale ha valutato la violazione, da parte del prof. Almadori, nel periodo interessato, delle norme di cui al Regolamento per l'attività libero professionale intramuraria, utilizzando le dichiarazioni spontanee dello stesso XXXXXXXXXXXXX, le dichiarazioni rese dai pazienti e le altre risultanze documentali, con prudente apprezzamento, ai sensi anche dell'art. 2729 c.c.

E' stato provato che l'XXXXXXXXXXXX ha omesso la comunicazione delle visite effettuate presso lo studio di Narni e presso la casa di cura "Ars Medica" in Roma, al Policlinico così arrecando danno – a parte quello all'Erario, sotto il profilo dell'evasione tributaria che non riguarda questo Giudice -, sotto il profilo del mancato versamento della quota di onorari spettante al Policlinico.

Per tutto quanto precede, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata. In ragione della soccombenza, l'XXXXXXXXXXXX è condannato alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio e delle spese di difesa all'interveniente Università Cattolica del Sacro Cuore che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione terza giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 38146 del Registro di segreteria e proposti, come in epigrafe, avverso la sentenza/ordinanza n. 477/2010 della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, ogni contraria eccezione respinta, nel merito respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 102,34 (centodue/34 centesimi).

Liquida in euro 2.000,00 le spese legali da rifondere alla parte interveniente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011